



Avv. Tommaso Civitarese
Studio Legale

DIRITTO PENALE IN PILLOLE

**L'OBBLIGATORIETÀ DELLA
LEGGE PENALE (ART.3 C.P.)**



TUTTI I CITTADINI O STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO DEVONO RISPETTARE LE NORME PENALI SALVO LE ECCEZIONI STABILITE DAL DIRITTO PUBBLICO INTERNO O DAL DIRITTO INTERNAZIONALE (C.D. IMMUNITÀ)



IMMUNITÀ

Eccezioni stabilite dal **Diritto Pubblico Interno**



- 1) Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.)
- 2) Membri del Parlamento (art. 68 Cost.)
- 3) Consiglieri Regionali (art. 122 Cost.)
- 4) Giudici Costituzionali (art. 5, L. Cost. 11/03/1953)
- 5) Membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 5 L. 3/1981)



IMMUNITÀ

Eccezioni stabilite dal **Diritto Internazionale**



- 1) Capi di Stati Esteri
- 2) Pontefice
- 3) Agenti diplomatici
- 4) Giudici della Corte dell'Aja
- 5) Membri del Parlamento Europeo
- 6) Appartenenti ai corpi e ai reparti di truppe straniere N.A.T.O.

